

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 64/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 luglio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo della Cassa suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

ESTENSORE
Luigi Gallucci

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 27 luglio 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA ITALIANA DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PRO-
FESSIONISTI (CIPAGLP) PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Notizie generali	»	14
2. Gli organi	»	18
3. Il personale	»	20
4. La gestione previdenziale e assistenziale	»	22
5. La gestione patrimoniale	»	28
6. La gestione economico finanziaria	»	34
6.1. Considerazioni generali	»	34
6.2. Il bilancio tecnico	»	34
6.3. Lo stato patrimoniale	»	36
6.4. Il conto economico	»	41
6.5. Il rendiconto finanziario e la situazione ammi- nistrativa	»	43
6.6. Il bilancio consolidato	»	44
Considerazioni conclusive	»	47

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2010, ai sensi degli articoli 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.¹

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2009, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 223.

1. Notizie generali

Il quadro ordinamentale interno della Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, soggetto di diritto privato (nella specie dell'associazione) ai sensi del d.lgs n. 509/1994, non ha subito mutamenti nell'anno cui si riferisce la presente relazione². Si fa rinvio, pertanto, alle precedenti relazioni della Corte dei conti.

Qui basti ricordare come l'ente provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza nei confronti dei geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, d'invalidità, di inabilità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati ed ai superstiti che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno.

Ai sensi di Statuto, inoltre, la Cassa può attuare, nei limiti delle disposizioni di legge, trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, mediante apposite gestioni autonome³, nonché provvedere a forme di tutela sanitaria anche mediante la stipula di polizza assicurativa su base volontaria a favore degli iscritti e dei pensionati.

Sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale dei Geometri che svolgano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, il cui esercizio è presunto, salvo prova contraria (art. 5.1 dello Statuto).

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del d.lgs n. 509/1994, fruire di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

² E', comunque, da porre in evidenza come i più recenti interventi legislativi in materia di stabilizzazione finanziaria (decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) contengano una serie di disposizioni che hanno riferimento diretto alle Casse previdenziali privatizzate e prevedono, tra l'altro, strumenti di monitoraggio, vigilanza e verifica sugli investimenti immobiliari e mobiliari degli enti medesimi (un richiamo specifico è da fare all'art. 8, comma 15, del d.l. n. 78 del 2010 e all'art. 14 del d.l. n. 97 del 2011, quest'ultimo, che affida a COVIP "il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio" della Casse privatizzate).

³ L'art. 2, comma 2 dello Statuto e le relative disposizioni regolamentari di disciplina della materia sono state di recente modificate (delibera del Comitato dei delegati n. 5/2010) nel senso di adeguarne i contenuti al d.lvo. n. 252/2005 sulla previdenza complementare. La relativa delibera, peraltro, è all'esame dei ministeri vigilanti per l'approvazione.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e dal contributo integrativo sotto forma di una maggiorazione percentuale che gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari a fini IVA.

Sono, inoltre, dovuti alla Cassa i contributi e i versamenti previsti, rispettivamente, per l'erogazione dell'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

La Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo e l'equilibrio tendenziale tra le prestazioni medesime e i contributi versati, dispose, a decorrere dall'1 gennaio 2007, il progressivo incremento dell'aliquota della contribuzione soggettiva (Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006). Essa è fissata nella percentuale del 10 per cento per il 2007, con un successivo aumento biennale dello 0,5 per cento a decorrere dal 2008, sino ad arrivare al 12 per cento nel 2014. E' stato stabilito, nel medesimo arco temporale, l'innalzamento con cadenza biennale, del contributo soggettivo e di quello integrativo minimo, rispettivamente fissati in € 1.750 (per arrivare ad € 2.500 nel 2014) ed in € 700 (€ 1.000 nel 2014). Con riguardo al contributo integrativo è da ricordare come, con decorrenza già dall'1 gennaio 2004, la maggiorazione percentuale venne portata dal 2 al 4 per cento.

Per il 2010, l'aliquota della contribuzione soggettiva è, dunque, fissata all'11 per cento (per redditi fino a € 139.250); il contributo soggettivo minimo in € 2.000 (come nel 2009); quello integrativo minimo in € 800 (misura anche questa rimasta invariata). Questi importi sono stabiliti nella delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa il 21 ottobre 2009 (approvata dai ministeri vigilanti), con la quale è stato anche individuato, per il medesimo anno, il coefficiente di rivalutazione delle pensioni e di rivalutazione degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (pari al 3,23 per cento).

Con riguardo alle pensioni di vecchiaia, è da ricordare, che, con decisione del Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006, fu aumentata l'anzianità contributiva utile alla maturazione del diritto da trenta a trentacinque anni (progressivamente dal 2007 al 2014), mentre sul periodo reddituale da prendere in considerazione per il calcolo retributivo – già gradualmente innalzato, sin dal 1998, dai migliori dieci redditi degli ultimi quindici anni, ai migliori venticinque degli ultimi trenta anni – incidono, per le pensioni maturate nel 2010, coefficienti di rendimento compresi tra l'1,75 per cento (per redditi sino ad € 10.700) e lo 0,30 per cento (per lo scaglione di reddito compreso tra € 107.101 ed € 139.250).

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, il sistema tecnico-finanziario della Cassa è un sistema a ripartizione cui, sino al 2006, è stato applicato il metodo del calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (metodo di calcolo già previsto dalla l. 773/1982, di riforma della Cassa)⁴.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 è stato introdotto, nel rispetto del principio del *pro rata*, il criterio del calcolo contributivo per la liquidazione delle pensioni di anzianità⁵, fermi restando i requisiti di accesso relativi all'anzianità contributiva ed all'età anagrafica, con la conservazione del sistema retributivo/reddituale per le pensioni di vecchiaia, invalidità ed inabilità.

Nel graduale passaggio verso il sistema contributivo, la Cassa (Delibere n. 3/2008 e n. 8/2008) ha disposto, anche, la modifica del calcolo delle pensioni di vecchiaia per le annualità contributive eccedenti la quarantesima, applicando a esse il sistema contributivo, nel rispetto del principio del *pro rata* per le anzianità già maturate al 31 dicembre 2008.⁶

E', poi, da rilevare come il Comitato dei Delegati con delibera n. 6/2009 (approvata dai ministeri vigilanti il 6 giugno 2010), al fine di assicurare nel tempo la sostenibilità della gestione, abbia disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2010, il graduale innalzamento del requisito di età per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema retributivo, che passa da 65 anni a 65 e sei mesi (2010), per attestarsi a regime (2013) su 67 anni. Rimane, invece, il requisito dei 65 anni per l'accesso a un trattamento liquidato con il sistema contributivo, nel rispetto del principio del *pro rata* per le anzianità maturate.

Tra le delibere del Comitato dei delegati più recentemente assentite dai ministeri vigilanti, un cenno è da riservare alle modifiche regolamentari aventi riguardo alla disciplina delle provvidenze straordinarie erogate agli iscritti che si trovino in particolari condizioni di bisogno, da individuare secondo criteri determinati dal Consiglio di amministrazione e al cui finanziamento si provvede con l'1 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo.

⁴ Con l'introduzione – a decorrere dal 2003, contestualmente all'abolizione dell'istituto della restituzione dei contributi – della pensione di vecchiaia anche per i titolari di periodi assicurativi inferiori all'anzianità contributiva minima, è stata fatta, per essa, applicazione del sistema del calcolo contributivo di cui alla l. 335/1995, sistema, questo, previsto anche per la liquidazione dei supplementi di pensione.

⁵ La relativa modifica al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza è stata adottata con decisione del Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006, approvata dai ministeri vigilanti il 9 ottobre 2006.

⁶ Con le medesime delibere, la Cassa ha modificato anche altre disposizioni del regolamento di attuazione delle attività di previdenza e assistenza (anch'esse assentite dai ministeri vigilanti). Si tratta dell'esclusione della possibilità di annullare le pensioni corrisposte, salvo l'accertamento dell'erogazione in difetto dei requisiti richiesti, nonché dell'applicazione alle pensioni di vecchiaia del calcolo in *pro rata* dei migliori dieci redditi – per gli anni di contribuzione sino al 1997 – con riferimento ai redditi dichiarati sino al 2008.